

Comune di Lode'

PROVINCIA DI NU

**DETERMINAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
N. 549 DEL 07/12/2020 REG.GEN
N.96 DEL07/12/2020**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA GRAZIELLA DELEDDA, PER CONTRATTI ROGATI PER CONTO DEL COMUNE DI LODE' NELL'ANNO 2019.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **sette** del mese di **dicembre**, nel proprio ufficio,

LA RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali";

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 concernente " Istituzione dell'Area delle Posizioni Organizzative -Individuazione -Pesatura -Definizione ";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017 relativa all'approvazione del nuovo Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, modificato con deliberazione n.1 del 29.07.2019 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 16.05.2019 avente per oggetto " Approvazione Regolamento nuova disciplina dell'Area delle posizioni organizzative in attuazione del CCNL del 21.05.2018";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 16.05.2019 avente per oggetto " Conferma dell'Area delle posizioni organizzative – Indirizzi per la graduazione delle posizioni organizzative ";

VISTO il Decreto Sindacale n. 46 del 18.11.2020 – prot. 6983 - con il quale la sottoscritta viene nominata Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali ed Istituzionali;

PREMESSO che il Comune di Lodè, nel corso dell'anno 2019, ha introitato la somma di Euro 247,02, per diritti di rogito versati per il contratto rep.1/2019 rogato in data 13/12/2019 dal Segretario Comunale reggente a scavalco Dott.ssa Graziella Deledda, titolare della convenzione di Segreteria tra i Comuni di Posada (Ente capoconvenzione) e Torpè;

CHE con propria determinazione n.462 del 13.12.2019 è stata impegnata la spesa di Euro 247,02 nel capitolo 10120106 – 1 del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 – competenza 2019- impegno spesa n.306/2019 – causale: impegno spesa diritti di rogito anno 2019 – Creditore: Deledda Graziella;

DATO ATTO che la disciplina dei diritti di rogito è stata modificata dall'art. 10 del d.l. 90/2014 (conv. in l. 114/2014) con il quale:

- è stato abrogato l'art. 41, co. 4, della l. 312/1980 in forza del quale era riconosciuto ai segretari degli enti locali che rogavano gli atti di cui ai nn. 1 a 5 della tabella D allegata alla legge n. 604/1962 una quota del provento spettante agli enti medesimi in misura pari al 75% fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento;
- è stata sostituita la previsione di cui all'art. 30 della l. 734/1973, a mente del quale era accordata agli enti locali una percentuale del 90% delle entrate derivanti da diritti di rogito ed assegnato il restante 10% al Ministero

dell'Interno per la costituzione di un apposito fondo, donde l'attribuzione integrale al comune del provento di cui trattasi;

- è stata introdotta un'eccezione al principio della integrale spettanza dei diritti di rogito laddove con il comma 2 bis si è previsto che negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del predetto art. 10, è attribuita al segretario comunale rogante in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento;

CONSIDERATO che in materia è intervenuta la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la pronuncia N.21/SEZAUT/2015/QMIG, chiarendo che:

- agli Enti non è riconosciuta la possibilità di determinare la quota del provento da erogare tramite autonomi atti normativi o generali: “nel silenzio della legge ed in assenza di regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa, i proventi in esame sono attribuiti integralmente al segretario comunale laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del predetto segretario comunale”;
- “le somme destinate al pagamento dell'emolumento in questione devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti”;
- le somme di cui trattasi spettano ai segretari comunali collocati in fascia C che non godono della equiparazione alla dirigenza (sia essa assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale).

EVIDENZIATO l'oggettivo contrasto interpretativo dell'art. 10 del D.L. 90/2014(conv. in L. 114/2014) tra la magistratura contabile e la magistratura ordinaria sulla spettanza dei diritti di rogito ai segretari di fascia A e B, in quanto sono state numerose le sentenze dei Giudici ordinari che hanno condannato gli Enti Locali a pagare i diritti di rogito anche ai segretari di Fascia A e B che hanno rogato contratti in enti senza dirigenza;

PRESO ATTO che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, successivamente alla deliberazione n. 21/SEZ AUT/2015/QMIG del 4/6/2015, dopo l'intervento della Corte Costituzionale(sentenza n. 75/2015 e della Sezione Plenaria della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia (deliberazione n. 15/2018/PAR) ed in seguito alle numerose unanimi pronunce del Giudice del Lavoro è tornata sulla questione con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG fornendo una interpretazione letterale della norma di cui trattasi, affermando: “alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari Comunali di fascia C nonché ai Segretari Comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”;

PRECISATO:

- che il Comune di Lodè è di classe IV - fascia C;
- che il Segretario Comunale Dott.ssa Graziella Deledda è inquadrato nella fascia professionale B;
- che nel Comune di Lodè sono assenti le figure dirigenziali;

VISTO il comunicato dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali del 16.10.2014 con il quale sono state fornite indicazioni in merito alla modifica della disciplina dei diritti di rogito e dal quale emerge che, per gli atti rogati a decorrere dal 19.08.2014, l'Ente introita i diritti di rogito e non versa nulla al Ministero dell'Interno;

VISTA la richiesta a firma della Dott.ssa Deledda Graziella, pervenuta in data 11 novembre 2020 e registrata al protocollo generale dell'Ente al n. 6804 della corrispondenza in arrivo, con la quale la stessa chiede la liquidazione dei diritti di rogito introitati dal Comune di Lodè nel corso dell'anno 2019, per i contratti dalla stessa rogati per conto dell'Ente, per un ammontare complessivo di Euro 247,02;

ACCERTATO tramite il competente Ufficio del Personale di Posada, Ente capofila della convenzione di Segreteria tra i Comuni di Posada e Torpè, che l'importo dei diritti di rogito da liquidare in favore della Dott.ssa Graziella Deledda, non eccede la misura di 1/5 dello stipendio in godimento della stessa (riferimento comunicazione del Comune di Posada – Ufficio del personale - del 24.11.2020 prot.7418, registrata nella medesima data nel protocollo generale del Comune di Lodè al n. 7169 della corrispondenza in arrivo);

RITENUTO, per le motivazioni innanzi esposte ,di dover procedere alla liquidazione dei diritti di rogito, pari ad Euro 247,02 al lordo delle ritenute di legge, a favore della Dott.ssa Graziella Deledda;

PRESO ATTO:

- ✓ che i diritti di rogito hanno natura retributiva e pertanto l'IRAP, avendo natura tributaria, grava sul datore di lavoro come stabilito dalla Corte di Cassazione Sez.Lav. n.20917/2013, dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate b.123/E del 2.4.2008, dal Tribunale di Parma - sentenza n.250/2017 e dalla Sentenza TAR Sardegna n.493/2016;

- ✓ i contributi previdenziali sono posti parzialmente a carico del Segretario Comunale e parzialmente a carico dell'Ente, ognuno per la propria competenza (sentenza Corte dei Conti 400/2018/PAR Sezione Regionale di Controllo del Veneto);

PRECISATO che, ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell'art.10, comma 2 bis, del D.L.90/2014, comma introdotto dalla legge di conversione n.114/2014, nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite, quest'ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti finalizzati alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo al Segretario Comunale Dott.ssa Graziella Deledda;

VISTA la seguente normativa:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “ Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali ” ed, in particolare, gli artt.183,184 e 191 che riguardano l'assunzione dell'impegno di spesa e la liquidazione;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante “ Nuove norme sul procedimento amministrativo ”;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'all.4/2 al sopracitato D.Lgs.118/2011 concernente “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “;

VISTI i seguenti Regolamenti:

- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 9 marzo 2017, modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 29 luglio 2019, adottata con i poteri della Giunta Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 22 dicembre 2016 e, in particolare, gli artt. 26 e 29 (impegno spesa e liquidazione);
- il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni;

VISTI i seguenti atti di programmazione:

- il Documento Unico di Programmazione 2020/2022, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.57 del 13.12.2019, esecutiva ai sensi di legge;
- la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022, approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n.18 del 26.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, rettificata con deliberazione del Commissario Straordinario n.19 del 06.03.2020;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 06.03.2020, esecutiva ai sensi di legge;

ATTESA la competenza della sottoscritta Responsabile del Servizio ad assumere atti a contenuto gestorio nel presente procedimento, ai sensi dell'art.107, comma 2 e comma 3, lett.d) e dell'art.109, comma 2, del TUEL (competenze dei dirigenti e conferimento delle funzioni dirigenziali);

DATO ATTO che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali della sottoscritta Responsabile del Servizio (art.6 bis della Legge n.241/1990);

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa –contabile di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione dello stesso da parte della sottoscritta Responsabile del Servizio;

DETERMINA

di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente riportata;

di dare atto che nel corso dell'anno 2019 il Segretario Comunale reggente a scavalco, Dott.ssa Graziella Deledda, ha rogato n.1 atto per conto del Comune di Lodè (rep.1/2019), con conseguente introito da parte dell'Ente della somma di Euro 247,02, per diritti di rogito, e che la stessa è stata impegnata con propria determinazione n.462 del 13.12.2019;

di dare atto che la somma di Euro 247,02, al lordo delle ritenute di legge, può essere liquidata interamente al Segretario Comunale Dott.ssa Graziella, in quanto contenuta nel limite di un quinto dello stipendio in godimento

da parte della stessa, così come risulta dall'apposita attestazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio del Personale del Comune di Posada prot.7418 del 24.11.2020;

di liquidare, per quanto innanzi esposto, a favore del Segretario Comunale, Dott.ssa Graziella Deledda la somma complessiva di € 247,02 , al lordo delle ritenute di legge;

di imputare la spesa di Euro 247,02 al capitolo 10120106 -1 del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022- (in conto residui 2019) - impegno spesa n.306/2019;

di dare atto che sulla somma di Euro 247,02 da liquidare a favore della Dott.ssa Graziella Deledda il Servizio Economico – Finanziario dovrà applicare le ritenute di legge;

di dare atto che gli oneri a carico dell'Ente verranno imputati agli appositi capitoli del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

di dare atto che i diritti di rogito hanno natura retributiva e pertanto l'IRAP, avendo natura tributaria, grava sul datore di lavoro come stabilito dalla Corte di Cassazione Sez.Lav. n.20917/2013, dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate b.123/E del 2.4.2008, dal Tribunale di Parma - sentenza n.250/2017 e dalla Sentenza TAR Sardegna n.493/2016;

di precisare che, ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell'art.10, comma 2 bis, del D.L. 90/2014, comma introdotto dalla legge n.114/2014, di conversione del medesimo decreto, nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite, questo Servizio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti finalizzati alla restituzione delle somme corrisposte, per quanto sopra, al Segretario Comunale Dott.ssa Graziella Deledda;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa –contabile di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione dello stesso da parte della sottoscritta Responsabile del Servizio;

di dare atto che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali della sottoscritta Responsabile del Servizio (art.6 bis della Legge n.241/1990);

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line, per n.15 gg. consecutivi, nonché nella Sezione “ Documenti online” – sottosezione “ Determine ” del sito web istituzionale del Comune di Lodè;

di dare atto che il presente atto è adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 190/2012, dell'art.7 del DPR n.62/2013 (obbligo di astensione) nonché del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con delibera della G.C. n.66/2013.

L'Istruttore dell'atto
Giovanna Carta

La Responsabile del 1° Servizio
Dott.ssa Tania Carta

COMUNE DI LODE'
1° Servizio – Affari Istituzionali

Si trasmette la determinazione n. 549 del 07/12/2020 al Servizio Economico - Finanziario per gli adempimenti di cui agli artt. 184, comma 4, e 185 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. nonché degli artt.29, comma 5, e 30 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata.

LA RESPONSABILE DEL 1° SERVIZIO
Dott.ssa Tania Carta

Lodè, 07/12/2020

COMUNE DI LODE'
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile reso ai sensi dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art.29, comma 5, del vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Geom. Francesco Farris

Lodè, _____

COMUNE DI LODE'
SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Si invia al 1° Servizio – Affari Istituzionali e Generali la determinazione n. 549 del 07/12/2020 per il seguito di competenza.

Lodè, _____

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Geom. Francesco Farris
